

GARANZIE CONTRATTUALI CITROËN

12) DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE CONTRATTUALI CITROËN

- 12.1** Il Veicolo oggetto del presente Ordine a marchio "Citroën" è coperto dalle garanzie contrattuali offerte dal Costruttore Automobiles Citroën S.A., rue Henri Sainte-Claire Deville 92500, Rueil Malmaison (Francia), immatricolata nel RCS di Nanterre al numero 642050199, come individuata anche nel Certificato di garanzia del libretto di manutenzione, a partire dalla data di inizio garanzia indicata sul Certificato di garanzia del libretto di manutenzione, per il periodo ivi indicato e senza limitazione di chilometraggio, salvo disposizioni particolari specifiche indicate in seguito o portate a conoscenza del Cliente.
- 12.2** Le garanzie contrattuali operano solo se il Cliente affida il Veicolo ad un riparatore autorizzato Citroën.
- 12.3** Il tempo necessario ad eseguire gli interventi sul Veicolo oggetto delle garanzie contrattuali non ne prolunga il periodo di validità. Tuttavia, in caso di immobilizzo del Veicolo per un periodo pari o superiore a sette (7) giorni consecutivi, per interventi oggetto delle garanzie contrattuali, ove tale durata dell'immobilizzo non sia imputabile al Cliente, la garanzia contrattuale corrispondente sarà prolungata per un numero di giorni pari alla durata dell'immobilizzo.
- 12.4** In caso di rivendita del Veicolo, gli acquirenti successivi beneficeranno delle garanzie contrattuali fino alle rispettive date di scadenza, purché ognuno degli acquirenti abbia rispettato le condizioni di operatività di tali garanzie. A tale scopo il Cliente si impegna a trasmettere all'acquirente le condizioni di operatività di tali garanzie.
- 12.5** Le garanzie contrattuali sono applicabili fintanto che il Veicolo resti immatricolato e circolante nei Paesi dell'Unione Europea* e nei seguenti Paesi o territori: Albania, Andorra, Bosnia Erzegovina, Città del Vaticano, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Serbia, Svizzera.
**alla data di edizione del Libretto di manutenzione l'Unione Europea è composta dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia.*
- 12.6** Per quanto riguarda il Veicolo E-MEHARI, le garanzie contrattuali sono applicabili fintanto che il Veicolo resta immatricolato e circolante nei seguenti Paesi o territori: Francia (Corsica e Territori Francesi d'Oltre Mare inclusi), Germania, Andorra, Belgio, Spagna, Gibilterra, Italia, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Svizzera, Città del Vaticano.
- 12.7** Il beneficio delle garanzie contrattuali non è subordinato alla realizzazione degli interventi di riparazione e di manutenzione effettuati presso la rete autorizzata Citroën.
- 12.8** Le garanzie contrattuali non riducono né sopprimono la garanzia di legge contro i vizi e la garanzia legale di conformità di cui beneficiano i Clienti Consumatori, in conformità alle disposizioni normative trascritte alla fine del presente capitolo «GARANZIE CONTRATTUALI» (1).

13) LA GARANZIA CONTRATTUALE CONTRO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

- 13.1** Il Costruttore **garantisce il Veicolo contro i difetti di fabbricazione per un periodo di due (2) anni, senza limitazioni di chilometraggio**, a partire dalla data di consegna al Cliente indicata sul Certificato di garanzia del libretto di manutenzione consegnato insieme al Veicolo, con le seguenti eccezioni:

• **Per i Veicoli ibridi:**

- i seguenti elementi della catena di trazione sono garantiti per un periodo di cinque (5) anni o centomila (50.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**: il calcolatore di controllo, il motore elettrico di trazione, i cavi e i connettori alta tensione, la batteria di trazione, il riduttore.

• **Per il Veicolo C-Zero:**

- i seguenti elementi della catena di trazione sono garantiti per un periodo di cinque (5) anni o cinquantamila (50.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**: il motore elettrico di trazione, il trasformatore DC/AC, il convertitore/caricatore imbarcato, i cavi di alta tensione, il cavo di carica/prolungamento alimentazione, il calcolatore della batteria di trazione, il calcolatore del veicolo elettrico, il riduttore;
- la batteria di trazione, in grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di riferimento a nuovo, vale a dire il 70% di 14,5kwh, è garantita per un periodo di otto (8) anni o centomila (100.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**.

• **Per il Veicolo BERLINGO ELECTRIC:**

- i seguenti elementi della catena di trazione sono garantiti per un periodo di cinque (5) anni o cinquantamila (50.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**: il motore elettrico di trazione, il trasformatore DC/AC, il convertitore/caricatore imbarcato, i cavi di alta tensione, il cavo di carica/prolungamento alimentazione, il calcolatore della batteria di trazione, il calcolatore del veicolo elettrico, il riduttore;
- la batteria di trazione, in grado di stoccare una quantità di energia superiore o pari al 70% del suo valore di riferimento a nuovo, vale a dire il 70% di 22,5kwh, è garantita per un periodo di otto (8) anni o centomila (100.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**.

• **Per il Veicolo E-MEHARI:**

- i seguenti elementi della catena di trazione sono garantiti per un periodo di cinque (5) anni o centomila (100.000) km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, **impregiudicata la durata della garanzia legale**: il sistema elettrico di trazione (motore elettrico e piastrina fusibili alta tensione, riduttore, carica batterie), i cavi e i connettori alta tensione;
- la batteria di trazione, locata al Cliente è garantita direttamente dal locatore. Per maggiori dettagli su questa garanzia si invita il Cliente a consultare il contratto di locazione di lunga durata della batteria elettrica da lui sottoscritto con il locatore.

13.2 Quali difetti di fabbricazione sono coperti dalla garanzia contrattuale.

Ferme le limitazioni indicate in seguito, la garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione del Veicolo copre la riparazione o la sostituzione a titolo gratuito dei pezzi riconosciuti difettosi dal Costruttore o dal suo rappresentante e la manodopera necessaria per la riparazione del Veicolo.

La riparazione sarà effettuata sia con ricambi originali nuovi sia con ricambi «ricondizionati» (che rispondono alle stesse specifiche dei ricambi nuovi originali) e i pezzi in garanzia diretta del produttore.

Se il Veicolo è immobilizzato per una panne coperta dalla garanzia, il Costruttore o il suo rappresentante si faranno carico degli eventuali costi di assistenza in loco o del traino del Veicolo fino all'officina del riparatore autorizzato Citroën più vicino. Si segnala che:

- la sostituzione di un pezzo nell'ambito delle operazioni di garanzia non prolunga la durata di quest'ultima. La garanzia contrattuale che copre i pezzi sostituiti scade alla data di scadenza originaria della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione del Veicolo;
- i pezzi sostituiti in forza della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione diventano proprietà del Costruttore o del suo rappresentante.

13.3 Quali difetti di fabbricazione non sono coperti dalla garanzia contrattuale:

Manutenzione e regolazioni:

- le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al buon funzionamento del Veicolo, indicate nel libretto di manutenzione, l'aggiunta di additivi, la sostituzione del filtro antiparticolato da effettuarsi in corrispondenza dei chilometraggi previsti, e la sostituzione dei componenti deteriorabili come il filtro dell'olio, dell'aria, del combustibile o dell'abitacolo;
- le regolazioni o le messe a punto (parallelismo, equilibratura delle ruote, assale anteriore, porte ...) effettuate oltre 3 mesi dalla consegna del Veicolo o quando il Veicolo abbia percorso oltre 3000 km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo, impregiudicata la durata della garanzia legale;
- la sostituzione di componenti soggetti a normale usura legata all'utilizzo del Veicolo, al chilometraggio, all'ambiente geografico e climatico, se la sostituzione non è la conseguenza di un difetto di fabbricazione. Si tratta dei seguenti componenti: piastre, ganasce e dischi dei freni, frizione, ammortizzatori, spazzole tergicristalli, lampade (tranne le lampade a scarica e LED). Si precisa che l'usura della batteria di trazione si intende al di là delle prestazioni coperte dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, i cui criteri sono citati in precedenza in questo documento.

Utilizzo del Veicolo:

- le vibrazioni e rumorosità legate al funzionamento del Veicolo ed i logoramenti come la decolorazione, l'alterazione o la deformazione di componenti dovuti a normale invecchiamento;
- i danni provocati dall'utilizzo di fluidi, componenti o accessori diversi da quelli originali o non di qualità equivalente, e l'utilizzo di carburanti** non adatti o di cattiva qualità, l'uso di additivi complementari non approvati dal Costruttore;
- i danni provocati da un collegamento non conforme del Veicolo elettrico all'alimentazione elettrica, all'impianto elettrico o alla corrente usata;
- i danni derivanti da fenomeni naturali, grandine, inondazioni, fulmini, perturbazioni o altri agenti atmosferici, e quelli dovuti ad incidenti, incendio o furto;
- le conseguenze di riparazioni, trasformazioni o modifiche effettuate sul Veicolo da riparatori non autorizzati Citroën, e le conseguenze derivanti dall'installazione di accessori non omologati da quest'ultima;
- i componenti garantiti direttamente dal loro produttore, come gli pneumatici, per i quali la rete Citroën verificherà l'applicabilità di tale garanzia;
- la batteria di trazione del Veicolo E-MEHARI, garantita direttamente dal locatore. Per maggiori dettagli su questa garanzia si invita il Cliente a consultare il contratto di locazione di lunga durata della batteria elettrica da lui sottoscritto con il locatore;
- qualunque altro costo non specificamente previsto dalla presente garanzia contrattuale, in particolare i costi derivanti da un eventuale immobilizzo del Veicolo, quali la perdita di godimento o di utilizzazione.

*** Per i biocarburanti si invita il Cliente a consultare il paragrafo dedicato al tema dal libretto d'uso del Veicolo.*

13.4 Che cosa deve fare il Cliente per beneficiare della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione.

- Esibire il libretto di manutenzione del Veicolo aggiornato, con il certificato di garanzia, debitamente compilato dal concessionario Venditore.
- Effettuare la manutenzione e le revisioni del Veicolo, rispettando integralmente tutte le prescrizioni indicate in particolare nel libretto di manutenzione (che comprende il programma di manutenzione personalizzato) del Veicolo, e darne la prova esibendo la relativa documentazione (schede del libretto di manutenzione aggiornate, fatture, ecc.).
- Non appena constatato un difetto, ricoverare il Veicolo, durante l'orario di apertura, presso un riparatore autorizzato Citroën, affinché questi provveda alla sua riparazione: ciò al fine di preservare la sicurezza del Veicolo e quella dei suoi passeggeri, evitando l'aggravamento del difetto constatato, che potrebbe rendere necessari interventi di riparazione più complessi rispetto a quelli originariamente necessari. Conseguentemente, la garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione non copre il difetto e le relative conseguenze se il Cliente non si sia attivato sin dal momento in cui lo abbia constatato.
- Rispondere all'invito di un riparatore autorizzato Citroën per procedere immediatamente al ripristino della conformità del Veicolo.

Ove non rispetti queste regole, il Cliente sarà responsabile in via esclusiva dei pregiudizi futuri che potrebbero direttamente o indirettamente derivarne al buon funzionamento del Veicolo.

13.5 Il Cliente decadrà dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione nei seguenti casi:

- modifiche o adattamenti effettuati sul Veicolo non previsti o non autorizzati dal Costruttore o realizzati senza rispettarne le prescrizioni tecniche;
- anomalia dovuta a negligenza o al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto d'uso e nel libretto di manutenzione;
- utilizzo anomalo del Veicolo o ai fini di competizioni, o sovraccarico, anche momentaneo;
- modifica del contachilometri del Veicolo o impossibilità di stabilire con il suo chilometraggio effettivo (in caso di sostituzione del contatore la «Scheda sostituzione contachilometri» del libretto di manutenzione deve essere completata da un riparatore autorizzato Citroën).

13.6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL VEICOLO E-MEHARI

Il contratto di locazione di lunga durata della batteria e il libretto di manutenzione del Veicolo informano il Cliente del fatto che la batteria del Veicolo è costantemente collegata con il centro di assistenza tecnica del locatore, mediante la rete Internet (con GSM/GPRS/3G), e che è indispensabile conservare tale collegamento tecnico. A tale scopo, Citroën potrà richiedere al Cliente, in caso di anomalia, di recarsi presso un riparatore autorizzato Citroën per la riparazione o il ripristino. L'eventuale rifiuto comporterà la decadenza dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione.

13.7 GARANZIA CONTRATTUALE SULLA VERNICE (non applicabile al Veicolo "E-MEHARI")

Ad integrazione della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, il Costruttore garantisce il Veicolo contro eventuali

difetti della vernice e del trasparente della carrozzeria originale, a partire dalla data di consegna del Veicolo indicata sul "certificato di garanzia" del libretto di manutenzione, per un periodo di:

- due (2) anni in caso di autovetture;
- due (2) anni in caso di veicoli commerciali.

Che cosa copre la garanzia contrattuale sulla vernice.

- La Garanzia contrattuale sulla vernice copre il rifacimento totale o parziale della vernice o del trasparente, in relazione ad un difetto rilevato dal Costruttore o dal suo rappresentante.
- La garanzia contrattuale sulla vernice opera esclusivamente a condizione che la manutenzione del Veicolo sia sempre stata effettuata in conformità con le prescrizioni indicate dal Costruttore nel libretto di manutenzione, e che la riparazione di eventuali danni sia stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni del Costruttore. Per continuare a beneficiare della garanzia sulla vernice, il Cliente è tenuto a far riparare i danni dovuti a cause esterne entro due (2) mesi dalla loro constatazione; le riparazioni di tali danni rimangono a carico del Cliente. Tale riparazione sarà indicata sul libretto di manutenzione, insieme alla ragione sociale del riparatore, alla data di riparazione, al chilometraggio del Veicolo e al numero della fattura quietanzata. Per usufruire della garanzia contrattuale sulla vernice occorrerà presentare, durante le visite periodiche di controllo, il libretto di manutenzione debitamente compilato (o altri documenti che dimostrino la reale effettuazione degli interventi ivi descritti).

Che cosa non copre la garanzia contrattuale sulla vernice.

- I danni alla vernice o al trasparente della carrozzeria provocati da fattori ambientali come agenti atmosferici, chimici, di origine animale o vegetale, sabbia, sale, impatto di pietrisco, o fenomeni naturali (grandine, inondazioni ecc.) e altri fattori esterni (a seguito di incidenti o non).
- I danni dovuti a negligenza, alla segnalazione tardiva del difetto da eliminare o al mancato rispetto delle prescrizioni del Costruttore;
- i danni provocati da eventi non coperti dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione sopra descritti.
- Le conseguenze di riparazioni, trasformazioni o modificazioni effettuate da aziende non autorizzate dal Costruttore.

14) LA GARANZIA CONTRATTUALE ANTIPERFORAZIONE

14.1 Ad integrazione della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione e della garanzia contrattuale sulla vernice (escluso il Veicolo "E-MEHARI"), il Costruttore garantisce il Veicolo contro la perforazione (corrosione dall'interno verso l'esterno della carrozzeria) a partire dalla data di consegna del Veicolo indicata sul certificato di garanzia del libretto di manutenzione, per un periodo di:

- dodici (12) anni se il Veicolo è un'autovettura non elettrica di proprietà di o locata a un Cliente Consumatore;
- sette (7) anni se il Veicolo è un'autovettura elettrica C-ZERO o BERLINGO ELECTRIC di proprietà di o locata a un Cliente Consumatore;
- cinque (5) anni se il Veicolo è un'autovettura elettrica E-MEHARI, di proprietà di o locata a un Cliente Consumatore;
- cinque (5) anni in caso di Veicoli commerciali.

14.2 Che cosa copre la garanzia contrattuale antiperforazione.

- La garanzia contrattuale antiperforazione copre la riparazione o la sostituzione di elementi riconosciuti difettosi dal Costruttore o dal suo rappresentante, in caso di perforazione dovuta a corrosione.
- La garanzia contrattuale antiperforazione opera esclusivamente a condizione che il Veicolo sia stato sempre riparato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni del Costruttore e che il Cliente abbia effettuato a tempo debito:
 - gli interventi di manutenzione periodica indicati nel libretto di manutenzione;
 - controlli della garanzia contrattuale antiperforazione indicati in seguito e
 - la riparazione di eventuali danni al Veicolo.
- Il ciclo di manutenzione della garanzia contrattuale antiperforazione prevede i seguenti controlli periodici a carico del Cliente:
 - quattro (4) per le autovetture non elettriche, da realizzare tassativamente il primo controllo dopo quattro (4) anni decorrenti dalla data di inizio della Garanzia contrattuale antiperforazione, i successivi ogni due (2) anni;
 - due (2) per i veicoli elettrici e i veicoli commerciali da effettuare tassativamente il primo controllo dopo due (2) anni decorrenti dalla data di inizio della Garanzia contrattuale antiperforazione, il successivo dopo due (2) anni dal precedente.
- Nel corso di questi controlli, dopo un lavaggio completo del Veicolo se necessario, il riparatore ne verificherà lo stato, individuerà eventuali interventi da realizzare, indicando quelli che possono essere coperti dalla garanzia contrattuale antiperforazione. I danni dovuti a cause esterne capaci di provocare corrosione saranno segnalati e annotati sulle pagine del libretto di manutenzione previste per questo scopo.
- Agli interventi sulla carrozzeria (a seguito di incidenti, deterioramenti, ...) dovrà tassativamente seguire una visita di controllo, da effettuarsi seguendo la medesima procedura sopra descritta.
- Il Cliente è tenuto a far riparare a proprie spese, rispettando le prescrizioni del Costruttore ed entro due (2) mesi dai controlli periodici, i danni dovuti a cause esterne. Tale riparazione dovrà essere annotata sul libretto di manutenzione, indicando la ragione sociale del riparatore, la data di riparazione, il chilometraggio del Veicolo e il numero della fattura quietanzata. Per usufruire della garanzia contrattuale antiperforazione, durante le visite periodiche di controllo occorrerà esibire il libretto di manutenzione debitamente compilato (o altri documenti attestanti la reale effettuazione degli interventi descritti).

14.3 Che cosa non copre la garanzia contrattuale antiperforazione:

- a. i danni dovuti a negligenza o al mancato rispetto delle prescrizioni del Costruttore;
- b. i danni provocati da eventi non coperti dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione sopra descritti;
- c. i danni dovuti a pregiudizi arrecati ai prodotti di protezione antiperforazione da trattamenti aggiuntivi non previsti nel programma di manutenzione;
- d. i danni dovuti a riparazioni, trasformazioni o modifiche effettuate da aziende non autorizzate dal Costruttore;
- e. la corrosione provocata dal montaggio di accessori non omologati dal Costruttore e/o installati senza rispettare le prescrizioni di quest'ultimo;
- f. le trasformazioni della carrozzeria realizzate sul Veicolo, nonché sui cassoni ribaltabili e sulle superfici di carico in caso di veicolo commerciale;
- g. le ruote e gli elementi meccanici che non siano parte integrante della carrozzeria.

15) INTEGRAZIONE DELLA GARANZIA CONTRATTUALE CONTRO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

Le seguenti disposizioni completano le condizioni della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione. Esse riguardano

esclusivamente i Veicoli nuovi commercializzati in ITALIA e coperti dalle condizioni della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione descritte in precedenza.

15.1 CITROËN ASSISTANCE

In caso di immobilizzo del Veicolo commercializzato in Italia e circolante:

- nei Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi o nei territori indicati al precedente paragrafo 12.5., fatta eccezione per il Veicolo E-MEHARI;

- quanto al Veicolo E-MEHARI, nei seguenti Paesi e territori: Francia (Corsica e Territori Francesi d'Oltre Mare inclusi), Germania, Andorra, Belgio, Spagna, Gibilterra, Italia, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Svizzera, Città del Vaticano;

il beneficiario (come sotto individuato alla lettera "A") potrà usufruire, oltre che della riparazione/traino del Veicolo indicati nel testo della garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, di prestazioni aggiuntive di trasporto o alloggio, chiamando CITROËN ASSISTANCE ai seguenti numeri:

- per i Veicoli elettrici, al Numero Verde® 800.98.90.98 dall'Italia e al numero 0039.02.87.11.47.47 dall'estero;

- per i Veicoli benzina, diesel e ibridi, al Numero Verde® 800.99.30.84 dall'Italia e al numero 0039.02.44.38.40.40 dall'estero.

Il Veicolo potrà beneficiare delle prestazioni previste da CITROËN ASSISTANCE per un periodo di due (2) anni, senza limitazione di chilometraggio, dalla data di consegna come definita nella garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, e, quanto ai Veicoli C-Zero e Berlingo Electric nel terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo anno dalla loro consegna, a condizione che il giorno dell'immobilizzo il Veicolo non abbia percorso oltre centomila (100.000) km, impregiudicata la durata della garanzia legale.

Per poter usufruire gratuitamente delle prestazioni aggiuntive indicate nel presente articolo 15.1 è necessario che il Veicolo venga ripristinato presso il riparatore autorizzato che aderisce al programma CITROËN ASSISTANCE ove è stato trasportato.

A – Beneficiari delle prestazioni CITROËN ASSISTANCE.

Sono beneficiari delle prestazioni CITROËN ASSISTANCE il conducente di un Veicolo coperto dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, e le persone trasportate nel Veicolo interessato, entro il limite di posti indicato sul certificato di immatricolazione del Veicolo.

Sono esclusi da tali prestazioni i proprietari, gli utilizzatori e i passeggeri di ambulanze, veicoli sanitari leggeri, veicoli destinati al trasporto di persone a pagamento, taxi, autoscuole, veicoli che siano stati sottoposti a trasformazioni tecniche, veicoli usati per le competizioni e i rally e veicoli di locazione a breve durata, noleggiati per un periodo inferiore a dodici mesi consecutivi.

B – Prestazioni oggetto di CITROËN ASSISTANCE.

In caso di guasti per cause meccaniche, elettriche o elettroniche, gli incidenti, la panne riconducibile alla batteria (indipendentemente da negligenza dell'utilizzatore):

a) Traino

Servizio di traino fino all'officina del riparatore autorizzato che aderisce al programma CITROËN ASSISTANCE, il più vicino o quello scelto dal conducente entro un raggio di 30 km dal luogo della panne. Qualora il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo da non potersi spostare autonomamente, CITROËN ASSISTANCE provvede a inviare un mezzo di soccorso per riportare il Veicolo sulla sede stradale. Tali spese, fino ad un massimo di 300€ (IVA inclusa) per evento, saranno a carico di CITROËN ASSISTANCE. Le spese di rabbocco del carburante restano a carico del Cliente, così come le spese per il traino, qualora il Veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

b) Depannaggio (operativo solo in Italia)

Qualora, a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, CITROËN ASSISTANCE valuterà l'entità e il tipo di guasto. Conseguentemente, CITROËN ASSISTANCE garantirà il servizio di depannaggio sul posto e/o traino fino all'officina del riparatore autorizzato Citroën più vicina o quella scelta dal conducente entro un raggio di 30 km dal luogo della panne. Citroën terrà a proprio carico i costi dell'operazione di depannaggio. Qualora, tuttavia, il guasto non rientri tra quelli coperti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo rimarranno a carico del Cliente.

c) Mobilità

In caso di panne, incidente o di altre soluzioni coperte, il veicolo richieda una riparazione di oltre 2 ore di manodopera, la mobilità del Cliente viene garantita da CITROËN ASSISTANCE mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo di categoria equivalente (secondo la disponibilità locale) a quella del Cliente, per una durata di massima di quattro (4) giorni. In caso di Veicolo elettrico, il veicolo sostitutivo potrebbe non essere elettrico.

La medesima disciplina si applicherà qualora il guasto si verificasse nei giorni di chiusura delle officine autorizzate Citroën, sempre comunque per una durata di massima di quattro (4) giorni.

Restano a carico del beneficiario i costi di utilizzo del veicolo di cortesia e in particolare le spese di carburante, pedaggio, parcheggio, gli eventuali rabbocchi o le franchigie assicurative, le assicurazioni non obbligatorie per legge, e tutti i costi di superamento della durata di utilizzo del veicolo di cortesia oltre il giorno di messa a disposizione del Veicolo riparato al Cliente, sempre che tale superamento sia stato autorizzato da CITROËN ASSISTANCE, nonché il costo in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui il veicolo sostitutivo è stato fornito.

Il conducente s'impegna a rispettare le condizioni indicate nel contratto di comodato o di locazione del veicolo di cortesia.

Tale prestazione non opera nei casi di:

- immobilizzo del Veicolo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dal Costruttore;

- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi non sono cumulabili con quelli relativi al guasto da riparare;

- immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio.

d) Proseguimento del viaggio

Se l'immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del conducente beneficiario e il Veicolo non possa essere riparato in giornata, CITROËN ASSISTANCE organizza il rientro del conducente beneficiario e degli eventuali passeggeri o il proseguimento del viaggio in treno (in 1ª classe) o in aereo in classe economica, se il viaggio in treno supera le 6 ore, o con altro mezzo concordato a seconda delle necessità. Le spese, sino a un massimo di 600€ (IVA inclusa) per evento, saranno a carico di Citroën. Tale prestazione è erogata in alternativa alla prestazione "Pernottamento".

e) Recupero del Veicolo riparato

Se l'immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del conducente beneficiario sarà messo a disposizione dei beneficiari un biglietto «di sola andata» in treno in 1ª classe o in aereo classe economica (o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità) per una persona.

In alternativa, CITROËN ASSISTANCE metterà a disposizione del beneficiario un veicolo sostitutivo di categoria equivalente (secondo la disponibilità locale) a quello del Cliente per una durata massima di un (1) giorno.

Restano a carico del Cliente le spese di carburante del veicolo dato in sostituzione e gli eventuali pedaggi, nonché tutte le spese non indicate specificatamente.

f) Pernottamento

Se l'immobilizzo si verifica a oltre 100 km di distanza dal domicilio del conducente beneficiario, in alternativa al proseguimento del viaggio, CITROËN ASSISTANCE garantisce ai beneficiari un pernottamento (colazione compresa) in un albergo (3 stelle) del luogo sino a un importo massimo di 700€ (IVA inclusa) per evento e per un massimo di quattro notti.

C - Regole delle prestazioni CITROËN ASSISTANCE

Le prestazioni sono generalmente pagate direttamente da CITROËN ASSISTANCE.

Se, eccezionalmente, il beneficiario si trovasse a dover pagare un'eventuale spesa coperta dalle presenti condizioni generali, tale spesa potrà essere rimborsata esclusivamente a fronte di presentazione delle fatture originali dei costi di hotel e dei biglietti di treno o aereo, sempre nei limiti indicati nei punti precedenti.

Inoltre, ove i beneficiari non abbiano fruito di prestazioni cui avevano diritto ai sensi del paragrafo "B – Prestazioni", essi non potranno per tale ragione chiedere un indennizzo per prestazioni utilizzate in assenza delle condizioni sopra indicate.

D - Limiti – Esclusioni.

Non danno diritto al rimborso:

- i costi delle riparazioni che possono essere effettuate sul posto (pneumatici, batterie, chiavi); e
- le spese non espressamente previste nelle presenti disposizioni, come, a titolo meramente esemplificativo, le spese di vitto, telefono, carburante, pedaggio e parcheggio.

E – Immobilizzo di un Veicolo per eventi non coperti dalla garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione.

Nel caso in cui non operi la garanzia contrattuale contro i difetti di fabbricazione, l'immobilizzo del Veicolo darà diritto di beneficiare di CITROËN ASSISTANCE ove esso dipenda dalla foratura di uno pneumatico, dalla perdita, furto o dalla chiusura delle chiavi nell'auto, dall'assenza o l'erronea segnalazione del livello di carburante o da qualunque altro evento non dipendente dalla volontà del Cliente.

F – Varie

Il Costruttore può sospendere questa offerta di assistenza gratuita in qualsiasi momento. In questo caso, i Veicoli venduti alla clientela prima della sospensione dell'offerta continueranno a beneficiarne per tutta la durata prevista.

(1) Le garanzie contrattuali sopra individuate lasciano impregiudicate la garanzia di legge contro i vizi di cui agli artt. 1490 e seguenti del Codice civile, e la garanzia legale di conformità di cui agli articoli 128-132 e 134-135 del Codice del Consumo, questi ultimi applicabili al Cliente Consumatore.

Al riguardo, si specifica che, ove un difetto di conformità si manifesti nel termine di due (2) anni dalla data di consegna del Veicolo, il Cliente Consumatore potrà far valere i diritti oggetto della garanzia legale di conformità, chiedendo la riparazione o la sostituzione del Veicolo, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, alle condizioni previste dall'articolo 130 del Codice del Consumo. Ove il difetto di conformità si manifesti entro sei (6) mesi dalla consegna del Veicolo, il Cliente Consumatore è esonerato dall'onere di provare che tale difetto esistesse già a tale data.

Il Cliente Professionista dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 2.4 (Prezzo – Pagamento), 12.3, lettera a. (Diritto applicabile – Controversie – Foro competente), 14.3, lettera f. (Che cosa non copre la garanzia contrattuale antiperforazione).

Firma del Cliente Professionista
